

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1130}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 17 gennaio 1984

Applicazione dei benefici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, al personale degli enti locali collocato a riposo nel periodo 1° marzo 1979-31 gennaio 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo raggiunto in data 22 luglio 1980 fra le delegazioni del Governo, dell'UPI, dell'ANCI e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale dei lavoratori dipendenti degli enti locali in merito alla disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali, recepito nel decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, all'articolo 1, terzo comma, prevede che la decorrenza del contratto resta ferma dal 1° marzo 1979.

All'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica invece è previsto che il nuovo trattamento economico derivante dall'accordo ha decorrenza dal

1° febbraio 1981 mentre all'articolo 24 è prevista la corresponsione di un beneficio mensile rapportato a livello per il 1979 e per il 1980, ambedue pensionabili.

È ovvio che aver fatto slittare la decorrenza economica del contratto al 1° febbraio 1981 dal 1° marzo 1979 è dovuto a problemi finanziari degli enti locali e anche se teoricamente il danno che ne è derivato per il personale in attività di servizio è stato di secondaria importanza, rilevante invece è stato per il personale collocato a riposo nel periodo 1° marzo 1979-31 gennaio 1981, e non tanto per non aver percepito i benefici economici del contratto per detto periodo, quanto invece perché ciò si è protratto anche dopo e si pro-

trarrà per sempre, almeno fino a quando non verrà definito l'adeguamento automatico delle pensioni al personale in servizio.

In sostanza, in base a detta normativa, i dipendenti degli enti locali collocati a riposo nel periodo 1° marzo 1979-31 gennaio 1981 sono stati esclusi per sempre dai benefici derivanti dal precitato contratto triennale 1979-1981, pur essendo stati collocati a riposo nel periodo di vigenza del contratto stesso.

Nei contratti stipulati successivamente per il personale del pubblico impiego, forse facendo anche tesoro di questa grave dimenticanza, si è trovata una opportuna soluzione del problema che non ha penalizzato i dipendenti pubblici collocati a riposo durante la validità del contratto anche se anticipatamente alla sua decorrenza economica.

Infatti con l'articolo 26 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, il personale statale delle varie amministrazioni dello Stato cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81 ed antecedentemente alla decorrenza economica del contratto stesso, è stato considerato inquadrato nei nuovi livelli retributivi ai soli fini del trattamento di quiescenza secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data 1° febbraio 1981 e con riferimento alla anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio. Di tale normativa hanno infatti beneficiato il personale dei Ministeri, il personale non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, nonché il personale militare inferiore a colonnello collocati a riposo nel periodo 1° gennaio 1979-31 gennaio 1981; il personale della scuola collocato a riposo dal 1° aprile 1979 al 31 gennaio 1981, il personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato collocato a riposo dal 1° luglio 1979 al 31 gennaio 1981 ed i dirigenti delle amministrazioni dello Stato nonché gli ufficiali generali ed i colonnelli collocati a riposo dal 1° gennaio 1979 al 31 gennaio 1981.

Con la recente legge 22 dicembre 1981, n. 797, tale normativa è stata estesa an-

che al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici cessato dal servizio nel periodo dal 1° maggio 1979 al 31 gennaio 1981 (articolo 22).

Infine lo stesso disegno di legge n. 1673, approvato dal Parlamento nella VIII legislatura, all'articolo 8 prevede una analoga disposizione per i dipendenti dell'Azienda nazionale autonoma delle strade cessati dal servizio compreso tra il 1° gennaio 1979 al 31 gennaio 1981.

Di fronte a quanto premesso, risulta evidente una reale disparità di trattamento fra i pensionati degli enti locali e quelli in generale del pubblico impiego che si configura in una inammissibile discriminazione e sconvolge gli equilibri retributivi e pensionistici tra categorie omogenee.

Sul problema la stessa federazione lavoratori enti locali CGIL-CISL-UIL ha formulato una precisa richiesta al Ministro della funzione pubblica scrivendo testualmente « per i problemi specifici dell'area contrattuale enti locali e regione (pensioni istituti di previdenza del Ministero del tesoro) si ribadisce la necessità di sanare (come per gli statali e la scuola) la situazione dei pensionati danneggiati dallo scaglionamento dei benefici contrattuali nel triennio 1979-1981.

Qualora non venisse emanata una simile disposizione anche per i dipendenti degli enti locali interessati al contratto di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, collocati a riposo nel periodo 1° marzo-31 gennaio 1981, i predetti dipendenti risulterebbero gli unici esclusi e quindi a subire le conseguenze negative dello slittamento di data di decorrenza economica del contratto.

L'onere finanziario derivante dall'estensione di tale beneficio a coloro che sono cessati dal servizio nel citato periodo sarebbe abbondantemente coperto dai maggiori contributi che gli istituti previdenziali interessati hanno riscosso a partire dallo stesso 1° febbraio 1981 sul beneficio economico contrattuale conseguito dal personale in attività di servizio. E da

rilevare poi che è notoria la reale disponibilità che particolarmente gli istituti di previdenza del Ministero del tesoro hanno a finanziare tali limitati benefici.

La presente proposta di legge, in un unico articolo, che si sottopone all'appro-

vazione, ha proprio l'intento di sanare questa disparità ed estendere anche ai dipendenti degli enti locali cessati dal servizio nel periodo 1° marzo 1979-31 gennaio 1981 gli effetti dei benefici contrattuali.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il personale degli enti locali cessato dal servizio nel periodo compreso dal 1° marzo 1979 al 31 gennaio 1981, ai soli fini del trattamento di quiescenza si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata fino alla data di cessazione dal servizio.

Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso il beneficio forfettario pensionabile.

Gli enti locali di appartenenza sono obbligati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a predisporre i necessari e conseguenti atti amministrativi e a darne comunicazione nelle forme previste dai singoli ordinamenti alla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e all'Istituto nazionale assistenza dipendenti degli enti locali.